

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3606

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTESINI, BOBBA, BOCCIA, BOCCUZZI, BUCCHINO, BUR-
TONE, CODURELLI, DE PASQUALE, GINOBLE, GNECCHI,
LARATTA, MAZZARELLA, GIORGIO MERLO, MIGLIOLI,
MIOTTO, OLIVERIO, PEDOTO, PELUFFO, PISTELLI, PORTA,
RIGONI, TOUADI, VELO, VIOLA, ZAMPA**

Disposizioni in materia di ordinamento
della professione di assistente sociale

Presentata il 6 luglio 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — La professione dell'assistente sociale ha attraversato e sta attraversando alcune importanti trasformazioni che riguardano la sfera della formazione, la professionalizzazione, l'organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari, nonché le modalità di inserimento e di partecipazione al mercato del lavoro. Tali cambiamenti rendono necessario un superamento dei contenuti della legge 23 marzo 1993, n. 84, che ha istituito nel nostro Paese l'ordinamento della professione di assistente sociale e il relativo albo professionale. Oggi si diventa assistente sociale conseguendo la laurea breve (classe 6 — decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecno-

logica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000) e la laurea specialistica (classe 57/S — decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001) e non più conseguendo il diploma universitario ai sensi della citata legge n. 84 del 1993. Inoltre, i cambiamenti in atto nel sistema dei servizi sociali in Italia hanno influenzato il ruolo e le funzioni dell'assistente sociale: la territorializzazione dei servizi socio-sanitari, la loro pluralizzazione e integrazione, la tendenza a valorizzare le competenze, le

capacità e la scelta degli utenti dei servizi, la tendenza dei bisogni a divenire sempre più complessi ed eterogenei.

Le trasformazioni sociali e demografiche in atto stanno cambiando non solo la natura dei bisogni e della domanda sociale (invecchiamento della popolazione, aumento dei flussi migratori da Paesi extraeuropei, maggiore presenza femminile nel mercato del lavoro, nuove povertà eccetera) ma, di riflesso, anche la complessità delle competenze richieste, dei ruoli e della posizione occupata dagli operatori sociali. L'attuale sistema di *welfare* richiede infatti un elevato grado di integrazione tra politiche, interventi e servizi degli ambiti sociali, sanitari, educativi e del lavoro, nonché la messa in rete dei vari soggetti/attori pubblici e privati, in un'ottica di sussidiarietà e di programmazione degli interventi, secondo principi già presenti nelle leggi di riforma sanitaria e di riforma socio-assistenziale (legge n. 833 del 1978; decreto legislativo n. 229 del 1999 e altri decreti legislativi in materia; legge n. 328 del 2000).

Con la legge quadro n. 328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), infatti, il servizio sociale assume una portata di significato storico e centrale perché viene considerato il fondamento stesso del sistema delle politiche sociali con il massimo dell'autorevolezza. Però, nonostante la medesima legge preveda, all'articolo 12, comma 1, la definizione dei profili delle figure professionali sociali entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nulla fino a oggi è stato realizzato e così alla generica dizione di «operatore sociale» non corrisponde un professionista accreditato e regolamentato da normativa generale. Inoltre, per quanto attiene alle competenze professionali assunte dagli iscritti all'albo degli assistenti sociali, l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Mo-

difiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti», dispone che nell'albo professionale degli assistenti sociali siano istituite la sezione A (assistenti sociali specialisti) e la sezione B (assistenti sociali): l'assistente sociale specialista assume un ruolo di direzione, programmazione e valutazione dei servizi sociali connotato da evidenti aspetti manageriali, con funzioni di rilevazione dei bisogni, di organizzazione delle risorse disponibili, con attribuzione di responsabilità nella pianificazione e nell'operatività ed efficienza dei servizi sociali resi; all'assistente sociale laureato di base sono affidati la gestione del l'accesso ai servizi e l'intervento sociale semplice, dalla progettazione alla realizzazione o coordinamento di iniziative specifiche, operando con autonomia tecnico-professionale e di guida nell'ambito della programmazione dell'ente. Alla luce di tali considerazioni risulta necessario prevedere un equo inquadramento organizzativo e retributivo che contribuisca a valorizzare la figura dell'assistente sociale a tutti i livelli di responsabilità, comprendendo necessariamente quello dirigenziale, riconoscendone l'elevata professionalità soprattutto a livello contrattuale e favorendo così un modello organizzativo unitario di servizio sociale nei vari contesti istituzionali sull'intero territorio nazionale. Ciò consente di affidare la dirigenza dei servizi sociali e socio-sanitari a profili professionali competenti e specifici, come peraltro già previsto per altri settori, ad esempio quelli sanitario e della pubblica istruzione (medico e infermiere in sanità, professore nella pubblica istruzione) nonché di garantire quel processo di integrazione e di rete tanto enfatizzato nel nuovo sistema di *welfare* e di cui si avverte la necessità ma anche la difficoltà di realizzazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione della dirigenza dell'area sociale e del servizio sociale professionale).

1. La presente legge riconoscendo la necessità di un elevato grado di integrazione tra politiche, interventi e servizi degli ambiti sociali, sanitari, educativi e del lavoro, nonché la necessità di costituire una rete integrata dei soggetti competenti, pubblici e privati, secondo criteri di sussidiarietà e in base al metodo della programmazione, in conformità ai principi enunciati dalla legislazione vigente in materia sanitaria e socio-assistenziale e in attuazione dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, prevede l'istituzione della dirigenza dell'area sociale e del servizio sociale professionale.

ART. 2.

(Accesso al pubblico impiego).

1. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali costituisce requisito necessario per la partecipazione a concorsi per l'accesso a posti pubblici che prevedono lo svolgimento delle attività professionali di assistente sociale e di assistente sociale specialista di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

ART. 4.

(Accesso alla dirigenza).

1. Costituiscono titolo per l'accesso alla dirigenza dell'area sociale e del servizio sociale professionale e per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, presso comuni, province, regioni e aziende sanitarie locali,

nell'ambito delle professioni di assistente sociale e di assistente sociale specialista, il possesso della laurea magistrale nella classe LM 87 – servizio sociale e politiche sociali, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007, o di titolo equivalente rilasciato in base agli ordinamenti didattici previgenti, nonché l'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale degli assistenti sociali di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

ART. 5.

(Formazione continua).

1. Gli assistenti sociali sono tenuti alla formazione continua secondo le modalità stabilite dall'ordine professionale.

